

Assunzioni di lavoratori occupati nei 6 mesi precedenti - Esclusione dei benefici contributivi - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza (Corte Cost. 5.12.2019 n. 256)

La Corte Cost. 5.12.2019 n. 256 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale posta dal Tribunale di Trento in relazione all'**art. 1 co. 118 della L. 190/2014** (legge di stabilità 2015) e all'**art. 1 co. 178 della L. 208/2015**, nella parte in cui viene escluso il riconoscimento dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, per gli anni 2015 e 2016, di lavoratori che nei 6 mesi precedenti sono risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.

Il giudice rimettente, nel porre la questione di legittimità, ha ritenuto che le predette disposizioni fossero lesive del principio di razionalità di cui all'**art. 3 Cost.**, essendo i lavoratori beneficiari del trattamento CIGS a zero ore assimilabili ai lavoratori disoccupati.

La Corte Costituzionale, nel dichiarare la questione di legittimità manifestamente infondata, ha chiarito che le due categorie di lavoratori sono giuridicamente e sostanzialmente differenti. La Consulta ha ricordato che, per i lavoratori disoccupati e quelli in CIGS a zero ore, operano diversi sistemi di ammortizzatori sociali e che la CIGS a zero ore sospende il rapporto di lavoro, ma non lo risolve

Assegno di invalidità e NASpI - Casi di sospensione ed erogazione in forma anticipata

L'Inps, con il **messaggio n. 4477 del 2 dicembre 2019**, fornisce precisazioni in merito alla fattispecie dei titolari di **assegno ordinario di invalidità (AOI)**, **sospeso a causa dell'opzione in favore dell'indennità NASpI**. In particolare, le indicazioni riguardano la possibilità di ripristinare il pagamento dell'assegno nell'ipotesi in cui l'indennità **NASpI sia sospesa per periodi di lavoro subordinato non superiori a sei mesi o erogata in forma anticipata**.

Lavoro subordinato per periodi non superiori a sei mesi

I lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, hanno **diritto di optare** tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.

L'assicurato titolare di AOI, che abbia optato per l'indennità di disoccupazione, può, **a seguito di rinuncia alla prestazione di disoccupazione, rientrare nel godimento dell'AOI** e non può più essere ammesso alla fruizione dell'indennità di disoccupazione residua oggetto dell'opzione.

Nel periodo di durata del contratto a tempo determinato l'assicurato rimane titolare dell'indennità NASpl anche se la stessa viene posta in sospensione; ne consegue che il soggetto, titolare dell'indennità di disoccupazione, non può, nel periodo di sospensione della prestazione, percepire l'assegno ordinario di invalidità, salvo che intenda rinunciare alla prestazione e percepire l'AOI, senza possibilità tuttavia di essere riammesso alla fruizione dell'indennità di disoccupazione residua.

In considerazione di quanto sopra, il **fruitore dell'indennità NASpl** che nel periodo di sospensione della prestazione, conseguente alla rioccupazione con contratto di lavoro a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi, **chieda il ripristino dell'assegno ordinario di invalidità, rinunci all'indennità di disoccupazione NASpl** per la quale inizialmente aveva optato e non potrà più rientrare nel godimento della stessa.

Denuncia di infortunio omessa o tardiva: illecito da sanare presso la sede INAIL competente

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la **nota n. 10202 del 29 novembre 2019** fornisce il proprio parere riguardo la fattispecie di omessa o tardiva denuncia di infortunio all'INAIL.

L'Ispettorato sottolinea che, trattandosi di un illecito avente natura omissiva dell'obbligo di denuncia che la legge pone in capo al datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto ad adempiere inviando la comunicazione, in via telematica, alla sede Inail competente per territorio in base al domicilio dell'assicurato.

Come noto, nel caso di illeciti di natura omissiva la competenza è individuata con riferimento al luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta.

Pertanto, la condotta, nelle ipotesi in questione, si perfeziona laddove l'obbligo di comunicazione andava assolto, determinandosi una coincidenza tra il luogo di commissione e luogo di accertamento dell'infrazione.

Cassazione: licenziamento ritorsivo di un dirigente

Con **sentenza n. 31526 del 3 dicembre 2019**, la Corte di Cassazione ha affermato che *"in caso di licenziamento nullo perché ritorsivo il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale"*.

L'onere della prova del carattere ritorsivo nel provvedimento adottato dal datore di lavoro **grava sul lavoratore**.

STUDIO ANSELM